



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

Il Presidente

Protocollo CRL.2026.0006286 del 13/04/2026

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **VI**

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **II**

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **V**

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **VIII**

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **I**

Al Signor Presidente
del **Comitato Paritetico di
Controllo e Valutazione**

Al Signor Presidente
del **Consiglio delle Autonomie Locali**

e, p.c. Ai Signori Presidenti
delle altre Commissioni consiliari

Ai Signori Componenti
l'Ufficio di Presidenza

Ai Signori Consiglieri regionali

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Assessori regionali

Ai Signori Sottosegretari regionali

LORO INDIRIZZI

Oggetto: PDL n. 175 DI INIZIATIVA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
“Determinazioni delle aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili ai sensi del D.lgs. 190/2024. Modifica alla l.r. 26/2003”

A integrazione dell'assegnazione effettuata con mia nota del 31 marzo u.s. invito il **CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI** a esprimere il parere di propria competenza.

Invito, altresì, le Commissioni consiliari **II, V, VIII, I** e il **Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione** a esprimere il parere di propria competenza e a trasmetterlo direttamente alla Commissione referente, inviandolo per conoscenza a questa Presidenza.

Informo che il Presidente della Giunta ha richiesto, ai sensi dell'art. 35, comma 2 dello Statuto e dell'art.82, del Regolamento generale, l'adozione della procedura d'urgenza motivata: “dalla necessità di intervenire tempestivamente a seguito del D.L. n.175/2025 recante “Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili” convertito con modificazioni dalla L. n. 4/2026 che ha stabilito che le Regioni adottino la propria legge regionale di individuazione delle aree idonee entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. medesimo. Inoltre, si evidenziano gli esiti del confronto con le altre Regioni dell'ambito territoriale padano, finalizzato alla definizione di criteri condivisi che coniughino gli obiettivi di decarbonizzazione con la tutela del territorio agricolo, al fine di darne corso nelle legislazioni regionali nel più breve tempo possibile”.

Il Presidente chiede, ai sensi della disposizione regolamentare sopra citata, la sua trattazione nella seduta del Consiglio regionale del 12 maggio c.a.

Con i migliori saluti

FEDERICO ROMANI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art.24, del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del d.lgs 39/1993 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato

digitalmente e conservato presso l'Ente
20124 Milano - Via Fabio Filzi, 22 - tel. 02.67482.1 - PEC: protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

Il Presidente

Protocollo CRL.2026.0005715 del 31/03/2026

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **VI**

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **II**

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **V**

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **VIII**

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **I**

Al Signor Presidente
del **Comitato Paritetico di
Controllo e Valutazione**

e, p.c. Ai Signori Presidenti
delle altre Commissioni consiliari

Ai Signori Componenti
l'Ufficio di Presidenza

Ai Signori Consiglieri regionali

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Assessori regionali

Ai Signori Sottosegretari regionali

LORO INDIRIZZI

Oggetto: PDL n. 175 DI INIZIATIVA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
"Determinazioni delle aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili ai sensi del D.lgs. 190/2024. Modifica alla l.r. 26/2003"

Trasmetto, per l'istruttoria di competenza, il progetto di legge in oggetto.

Invito le Commissioni consiliari **II, V, VIII, I** e il **Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione** a esprimere il parere di propria competenza e a trasmetterlo direttamente alla Commissione referente, inviandolo per conoscenza a questa Presidenza.

Informo che il Presidente della Giunta ha richiesto, ai sensi dell'art. 35, comma 2 dello Statuto e dell'art.82, del Regolamento generale, l'adozione della procedura d'urgenza motivata: "dalla necessità di intervenire tempestivamente a seguito del D.L. n.175/2025 recante "Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili" convertito con modificazioni dalla L. n. 4/2026 che ha stabilito che le Regioni adottino la propria legge regionale di individuazione delle aree idonee entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. medesimo. Inoltre, si evidenziano gli esiti del confronto con le altre Regioni dell'ambito territoriale padano, finalizzato alla definizione di criteri condivisi che coniughino gli obiettivi di decarbonizzazione con la tutela del territorio agricolo, al fine di darne corso nelle legislazioni regionali nel più breve tempo possibile".

Il Presidente chiede, ai sensi della disposizione regolamentare sopra citata, la sua trattazione nella seduta del Consiglio regionale del 12 maggio c.a.

Con i migliori saluti

FEDERICO ROMANI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art.24, del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del d.lgs 39/1993 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.

20124 Milano - Via Fabio Filzi, 22 - tel. 02.67482.1 - PEC: protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it

PROGETTO DI LEGGE N. 175

di iniziativa del Presidente della Giunta regionale

—————
“**Determinazioni delle aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili ai sensi del D.lgs. 190/2024. Modifica alla l.r. 26/2003**”
—————

PRESENTATO IL 30/03/2026

ASSEGNATO IN DATA 31/03/2026

ALLE COMMISSIONI:

REFERENTE **VI**

CONSULTIVE **II – V - VIII - I**

ALTRI PARERI **COMITATO PARITETICO DI CONTROLLO E VALUTAZIONE**



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 5909

SEDUTA DEL 30/03/2026

Presidente	ATTILIO FONTANA	
Assessori regionali	MARCO ALPARONE <i>Vicepresidente</i> ALESSANDRO BEDUSCHI GUIDO BERTOLASO FRANCESCA CARUSO GIANLUCA COMAZZI ALESSANDRO FERMI PAOLO FRANCO GUIDO GUIDESI	ROMANO MARIA LA RUSSA ELENA LUCCHINI FRANCO LUCENTE GIORGIO MAIONE DEBORA MASSARI MASSIMO SERTORI CLAUDIA MARIA TERZI SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana di concerto con gli Assessori Alessandro Beduschi, Gianluca Comazzi, Giorgio Maione e Massimo Sertori

Oggetto

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE "DETERMINAZIONE DELLE AREE IDONEE ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI AI SENSI DEL D.LGS. 190/2024. MODIFICA ALLA L.R. 26/2003" - (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI BEDUSCHI, COMAZZI, MAIONE E SERTORI)

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Centrale Fabrizio De Vecchi

Il Direttore di Funzione Specialistica Riccardo Perini

I Direttori Generali Andrea Massari Maria Vittoria Fregonara Roberto Laffi Alessandro Nardo



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO l'articolo 34 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, secondo il quale l'iniziativa legislativa dell'Esecutivo appartiene al Presidente della Giunta Regionale;

VISTI l'articolo 28 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione", così come modificato dalla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 19 "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2014", ed i relativi provvedimenti attuativi;

VISTA la proposta di progetto di legge "Determinazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili ai sensi del d.lgs. 190/2024. Modifica alla l.r. 26/2003";

DATO ATTO che in fase istruttoria sono state acquisite le osservazioni del Comitato tecnico-scientifico Legislativo;

PRESO ATTO che il Presidente della Giunta regionale valuta opportuno, prima di esercitare formalmente l'iniziativa legislativa, sottoporre alla Giunta regionale la citata proposta a garanzia dello svolgimento collegiale dell'azione di governo;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta di progetto di legge "Determinazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili ai sensi del d.lgs. 190/2024. Modifica alla l.r. 26/2003";
2. di disporre la trasmissione al Consiglio regionale per la prosecuzione dell'iter.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Proposta di progetto di legge “Determinazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili ai sensi del d.lgs. 190/2024. Modifica alla l.r. 26/2003”

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Oggetto e finalità della presente legge sono determinare nel territorio lombardo le aree idonee alla realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, individuando le aree idonee di cui all’articolo 11 bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 25 novembre 2004, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118), al fine di conseguire l’obiettivo finale al 2030 di potenza aggiuntiva, rispetto a quella installata al 31 dicembre 2020, indicato nell’allegato C bis al d.lgs. 190/2024, e gli obiettivi annuali indicati nello stesso allegato, che ne disegnano la traiettoria.
2. La presente legge attua i principi generali di cui all’articolo 2 del d.lgs. 190/2024, contemperando la diffusione degli impianti da fonti rinnovabili con le esigenze di tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio culturale e delle attività agroalimentari, nel rispetto della pianificazione territoriale regionale vigente.
3. Al fine di conseguire l’obiettivo di cui al comma 1, la presente legge favorisce l’installazione degli impianti da fonti rinnovabili, valorizzando l’utilizzo di superfici di strutture edificate e l’uso di ambiti già urbanizzati.
4. Per le finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, effettua la mappatura ricognitiva:
 - a) delle aree regionali idonee di cui all’articolo 11 bis, commi 1, 3 e 4, del d.lgs. 190/2024;
 - b) delle aree agricole sulle quali insistono gli impianti da fonti rinnovabili, per il calcolo di cui all’articolo 2, comma 2, della presente legge.
5. La Giunta regionale approva la mappatura delle aree, di cui al comma 4, in formato digitale e la condivide, mediante pubblicazione di appositi servizi di mappa, nel Geoportale della Regione, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), consentendone la libera consultazione e l’utilizzo. La Giunta regionale definisce, altresì, le modalità di aggiornamento periodico dei servizi di mappa digitali e approva una relazione recante le superfici relative ad ogni tipologia di area idonea, nonché i potenziali, espressi in termini di potenza, installabili in ciascuna area idonea. La relazione reca, altresì, le superfici agricole di cui alla lettera b) del comma 4.

Art. 2

(Obiettivo finale di potenza da conseguire)

1. L’obiettivo minimo regionale di potenza nominale aggiuntiva al 2030 è quello di cui all’allegato C bis al d.lgs. 190/2024, pari a 8,766 GW incrementali rispetto al dato rilevato al 31 dicembre 2020, pari a 8,64 GW.
2. Al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli, le aree agricole destinate all’installazione degli impianti da fonti rinnovabili non sono superiori allo 0,8 per cento della superficie agricola utilizzata (SAU) dell’intero territorio regionale, calcolato dalla data di entrata in vigore della presente legge. Concorrono al

raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo anche le SAU di cui ai commi 3, 5 e 6. Ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 4, lettera g), del d.lgs. 190/2024, le aree agricole di cui all'articolo 11 bis, comma 1, del medesimo d.lgs. contribuiscono al calcolo della percentuale di cui al primo periodo, comprensiva della superficie sulla quale insistono gli impianti agrivoltaici.

3. In ciascun comune la SAU destinabile a nuovi progetti di impianti fotovoltaici con moduli al suolo e di impianti agrivoltaici, inclusi quelli con titolo perfezionato, ma non ancora installati alla data di entrata in vigore della presente legge, non può eccedere la percentuale del 3 per cento della SAU comunale.

4. Il raggiungimento delle percentuali stabilite ai commi 2 e 3 rende improcedibili, per le amministrazioni competenti per l'istruttoria, le nuove istanze di impianti fotovoltaici al suolo e di impianti agrivoltaici in area agricola e i procedimenti, eventualmente pendenti, alla data di raggiungimento di tali percentuali, riferiti alle medesime tipologie di impianti, fermo restando quanto previsto al comma 1 bis dell'articolo 2 del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 (Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili), convertito, con modifiche, dalla legge 15 gennaio 2026, n. 4.

5. Per impianti destinati all'autoconsumo industriale o a comunità energetiche rinnovabili, la percentuale di cui al comma 3 può essere elevata dai comuni fino al 5 per cento della SAU comunale calcolata alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Per gli impianti destinati all'autoconsumo industriale esclusivamente asserviti ad alimentare imprese energivore aventi fabbisogni uguali o superiori alle soglie indicate dal D.M. 21/12/2017, è facoltà del comune elevare la percentuale di cui al comma 3 fino al 10 per cento della SAU comunale calcolata alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

a) impianto fotovoltaico: impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare tramite effetto fotovoltaico, composto da moduli fotovoltaici, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata, altri componenti elettrici minori, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del MISE del 19 febbraio 2007;

b) impianto fotovoltaico con moduli collocati a terra: impianto i cui moduli non sono fisicamente installati su edifici, serre, barriere acustiche o fabbricati rurali, né su pergole, tettoie e pensiline, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del MISE del 4 luglio 2019;

c) impianto agrivoltaico: impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali, l'impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f bis), del d. lgs. 190/2024;

d) impianto agrivoltaico avanzato: impianto agrivoltaico che, in conformità a quanto stabilito all'articolo 65, commi 1 quater e 1 quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la

concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modifiche, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27:

- 1) adotta soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche eventualmente consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione;
 - 2) prevede la contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto dell'installazione fotovoltaica sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture, la continuità delle attività delle aziende agricole interessate;
- e) volume agrivoltaico: spazio dedicato all'attività agricola, caratterizzato dal volume costituito dalla superficie occupata dall'impianto agrivoltaico (superficie maggiore tra quella individuata dalla proiezione ortogonale sul piano di campagna del profilo esterno di massimo ingombro dei moduli fotovoltaici e quella che contiene la totalità delle strutture di supporto) e dall'altezza minima dei moduli fotovoltaici rispetto al suolo, ai sensi delle linee guida del MASE del 2022 in materia di impianti agrivoltaici;
- f) superficie totale di ingombro dell'impianto agrivoltaico: somma delle superfici individuate dal profilo esterno di massimo ingombro di tutti i moduli fotovoltaici costituenti l'impianto, in termini di superficie attiva, compresa la cornice, ai sensi delle linee guida del MASE del 2022 in materia di impianti agrivoltaici;
- g) superficie di un sistema agrivoltaico: area che comprende la superficie utilizzata per coltura o anche zootecnia e la superficie totale su cui insiste l'impianto agrivoltaico, ai sensi delle linee guida del MASE del 2022 in materia di impianti agrivoltaici;
- h) superficie agricola utilizzata (SAU): superficie agricola utilizzata per realizzare le coltivazioni di tipo agricolo, che include seminativi, prati permanenti e pascoli, colture permanenti e altri terreni agricoli utilizzati, ai sensi delle linee guida del MASE del 2022 in materia di impianti agrivoltaici;
- i) revisione della potenza: il ripotenziamento ovvero il rifacimento, anche parziale, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f sexies), del decreto legislativo 190/2024;
- j) impianto alimentato a biomassa legnosa: impianto per la produzione di energia elettrica, anche in cogenerazione o in trigenerazione, alimentato da biomassa legnosa;
- k) biogas: combustibili e carburanti gassosi prodotti dalle biomasse, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio. d.lgs. 199/2021);
- l) biometano: combustibile ottenuto dalla purificazione del biogas in modo da risultare idoneo per l'immissione in rete gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera aa), del d.lgs. 199/2021;

m) biometano avanzato: biometano prodotto dalle materie prime di cui all'Allegato VIII parte A del d. lgs. 199/2021, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera bb), del medesimo decreto legislativo.

n) area dismessa non residenziale: area o complesso di edifici entro cui è cessata l'attività economica o la funzione originaria (industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettiva, direzionale/terziario), che non ha ancora avuto riuso, riqualificazione dell'ambiente costruito o anche riorganizzazione dell'assetto urbano. Sono escluse le aree agricole e le aree a servizi.

Art. 4

(Effetti dei vincoli in aree idonee)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 11 bis, comma 4, lettera m), e all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 190/2024, le semplificazioni amministrative previste all'articolo 11 quater del medesimo d.lgs. non sono applicabili, laddove un'area indicata come idonea ricada entro un territorio caratterizzato da una tutela paesaggistica, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), o da un vincolo ambientale, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) o della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), oppure ricada all'interno di siti della Rete Natura 2000, delle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar o delle zone di protezione dei siti UNESCO.

Art. 5

(Disposizioni applicabili sull'intero territorio regionale)

1. Entro le aree idonee non soggette a tutela paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/2004, la realizzazione degli impianti da fonte rinnovabile in attività libera, ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 190/2024, non è soggetta all'esame dell'impatto paesistico, di cui all'articolo 35 della normativa del piano paesaggistico regionale.

2. Nel caso in cui gli impianti di tipologia fotovoltaico al suolo, agrivoltaico o agrivoltaico avanzato, siano di potenza superiore a 30 MW, il comune interessato può proporre al richiedente, entro trenta giorni dalla presentazione del progetto, una soluzione localizzativa alternativa, al fine di garantire un migliore inserimento territoriale dell'impianto, avviando un dialogo collaborativo con il richiedente. Nei casi in cui il progetto dell'impianto ricada in prossimità di aree residenziali, il comune può richiedere l'applicazione di una fascia di rispetto, di ampiezza fino a trenta metri, a partire dal confine dell'area residenziale, anche per la realizzazione di opportune mascherature. Ove, entro novanta giorni dalla proposta del comune, effettuata ai sensi del presente comma, non si giunga ad un accordo con il richiedente, si procede con la soluzione inizialmente presentata dallo stesso richiedente.

3. L'installazione degli impianti agrivoltaici nelle aree agricole del territorio regionale deve:

- a) conservare almeno l'80 per cento della produzione lorda vendibile;
- b) prevedere la contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, che consentano di verificare l'impatto dell'installazione sulle colture, il risparmio idrico, il mantenimento della produttività agricola per le diverse

tipologie di colture e per le produzioni zootecniche, la continuità delle attività delle imprese agricole interessate, il recupero della fertilità del suolo, il microclima e la resilienza ai cambiamenti climatici.

4. Ai fini dell'attestazione della percentuale di produzione lorda vendibile, di cui alla lettera a) del comma 3, è necessaria la presentazione di una dichiarazione agronomica asseverata da un tecnico abilitato dotato di idonea qualifica professionale o, in alternativa, la consulenza di un Centro di Assistenza Agricola (CAA) che sia dotato di personale in possesso delle medesime competenze professionali.

5. Trascorsi cinque anni dall'installazione dell'impianto agrivoltaico, qualora, in esito ai controlli effettuati ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del d.lgs. 190/2024, in ordine al mantenimento delle condizioni di cui al comma 3, sia accertato il mancato rispetto della percentuale stabilita all'articolo 11 bis, comma 2, dello stesso d.lgs., l'amministrazione procedente richiede al soggetto interessato un piano triennale di rientro per il recupero della produttività agricola, asseverato da un tecnico abilitato. Qualora, all'atto della successiva verifica, la produzione lorda vendibile risulti nuovamente inferiore all'80 per cento della produzione lorda vendibile, si applica quanto previsto all'articolo 11, comma 8, del d.lgs. 190/2024.

6. La struttura regionale competente in materia di agricoltura supporta, ove richiesto, i comuni per agevolare le verifiche di cui al comma 5.

7. Ferma restando l'osservanza della disciplina in merito alle prestazioni energetiche degli edifici, gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione importante prevedono l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili sulle superfici degli edifici e sui parcheggi pertinenziali. La Giunta regionale, nei casi in cui preveda la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari a favore di soggetti pubblici e privati, ammettendo a finanziamento anche la realizzazione di interventi edilizi, stabilisce criteri di priorità a favore dei progetti che prevedano gli interventi indicati al primo periodo.

Art. 6

(Aree idonee ulteriori, ai sensi dell'articolo 11 bis, commi 3 e 4, del d.lgs. 190/2024)

1. Nel territorio regionale si indicano le seguenti aree idonee, individuate ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 3, del d.lgs. 190/2024, secondo i principi e i criteri di cui al comma 4 dello stesso articolo 11 bis.

2. Per la fonte fotovoltaica, sono aree idonee:

- a) le cave in attività, purché nelle porzioni ove l'attività estrattiva sia terminata;
- b) le discariche ante-norma o cessate;
- c) le aree a destinazione urbanistica industriale e terziaria negli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali;
- d) le aree dismesse non residenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n);
- e) gli ambiti di trasformazione individuati dai PGT comunali, recanti le destinazioni d'uso di cui all'articolo 11 bis, comma 1, lettera l), n. 4, del d.lgs. 190/2024.

3. Per la fonte eolica sono aree idonee:

- a) i siti nei quali sono presenti impianti di produzione di energia da fonte eolica e nei quali è possibile, eventualmente abbinando sistemi di accumulo, effettuare interventi di nuova realizzazione di impianti e, per

gli impianti già realizzati, interventi di modifica, anche sostanziale, di rifacimento, di potenziamento e di integrale ricostruzione.

4. Per la fonte biomassa solida sono aree idonee:

- a) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, come definiti all'articolo 268, comma 1, lettere h) ed l), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), comprese le aree sulle quali siano già realizzati impianti a biomassa;
- b) le discariche ante-norma o cessate;
- c) le aree classificate industriali e a servizi per la realizzazione di infrastrutture ed impianti tecnologici;
- d) le aree dismesse non residenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n).

5. Per la fonte idraulica sono aree idonee:

- a) i fiumi, i torrenti e, in ogni caso, i corsi d'acqua pubblici del reticolo idrico naturale demaniale, la rete dei canali artificiali di irrigazione e di bonifica di natura privata o anche pubblica, i canali demaniali d'irrigazione di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani) e gli altri canali artificiali di proprietà privata o anche pubblica, ivi comprese le condotte e le reti di adduzione e distribuzione, in pressione o a pelo libero, afferenti al servizio idrico integrato;
- b) i siti, le aree, i beni immobili e i corsi d'acqua già oggetto di utilizzo, gli impianti di produzione di energia idroelettrica esistenti classificati come grandi o piccole derivazioni, ai sensi dell'articolo 6 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), per interventi di modifica, anche sostanziale, di rifacimento, di potenziamento e di integrale ricostruzione, fatte salve le relative procedure di concessione, rinnovo e variante di concessione, di cui al regio decreto 1775/1933 o, per le grandi derivazioni idroelettriche già esistenti, di riassegnazione delle concessioni secondo la disciplina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).

6. Ai fini dell'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile di cui al comma 2, lettera b), e di cui al comma 4, lettera b), è necessario che, nell'ambito dei singoli procedimenti, sia verificata presso l'autorità competente per la discarica la compatibilità tecnica dell'impianto da realizzare.

Art. 7

(Impianti geotermici)

1. Gli impianti geotermici, anche domestici, possono essere installati, oltre che nelle aree idonee per l'installazione degli impianti da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 11 bis, comma 1, del d.lgs. 190/2024 e all'articolo 6 della presente legge, anche nelle restanti aree in cui sia accertata la presenza della risorsa geotermica.

Art. 8

(Disciplina conseguente all'approvazione della legge)

1. La Regione monitora l'attività amministrativa delle province, della Città metropolitana di Milano e dei comuni, per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 27, comma 1, lettera a bis), e 28, comma 1, lettera e bis), della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
2. Lo svolgimento dei procedimenti amministrativi e la presentazione delle relative istanze per la costruzione e l'esercizio degli impianti da fonti rinnovabili e delle relative opere di connessione, di cui agli articoli da 7 a 9 del d.lgs. 190/2024, sono effettuati utilizzando la piattaforma informatica della Regione interoperabile, ai sensi dell'articolo 29 comma 1, lettera i bis), numero 2), della stessa l.r. 26/2003, con la 'piattaforma SUER', di cui all'articolo 5 del d.lgs. 190/2024.
3. La Regione verifica l'avvenuto perfezionamento dei titoli abilitativi secondo le competenze di cui al comma 1 e i tempi di svolgimento dei procedimenti amministrativi.
4. In caso di mancato rispetto dei termini prescritti per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 28, comma 1, lettera e bis), della l.r. 26/2003, la Regione interviene in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).
5. Ai fini del monitoraggio per il raggiungimento della soglia di cui all'articolo 2, comma 2, i comuni, le province e la Città metropolitana di Milano acquisiscono, dai soggetti proponenti, i progetti di impianti da fonti rinnovabili, le comunicazioni di messa in esercizio degli impianti, unitamente ai dati di potenza di entrata in esercizio degli stessi, di superficie occupata e di SAU occupata. Tali dati sono trasmessi, a cura degli enti locali di cui al primo periodo, con cadenza semestrale, agli uffici regionali competenti in materia di fonti energetiche rinnovabili.
6. Ai fini del monitoraggio per il raggiungimento della soglia di SAU comunale, di cui all'articolo 2, comma 3, i comuni acquisiscono dalla Regione il dato di saturazione della SAU dell'intero territorio regionale di cui all'articolo 2, comma 2.
7. Il mancato rispetto dell'obbligo di periodica trasmissione alla Regione dei dati, di cui al secondo periodo del comma 5, comporta, fino ad avvenuta trasmissione, per i comuni la non applicazione della percentuale massima della SAU comunale di cui all'articolo 2, comma 3, e, per la provincia e la Città metropolitana di Milano, la non applicazione della stessa percentuale in tutti i comuni del territorio provinciale o metropolitano interessato.
8. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge recante:
 - a) numero di comunicazioni presentate ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 190/2024 e con le modalità di cui al numero 1) della lettera i bis) dell'articolo 29, comma 1, della l.r. 26/2003, potenza di picco di progetto e tipologia di impianto alimentato da fonte rinnovabile;
 - b) numero di procedure abilitative presentate con le modalità di cui al numero 1) della lett. i bis) dell'articolo 29, comma 1, della l.r. 26/2003, potenza di picco di progetto, tipologia di impianto alimentato da fonte rinnovabile;

- c) numero di istanze di autorizzazione unica presentate con le modalità di cui al numero 1) della lett. i bis) dell'articolo 29, comma 1, della l.r. 26/2003, potenza di picco di progetto, tipologia di impianto alimentato da fonte rinnovabile;
- d) numero di istanze relative a procedure sottoposte a valutazioni ambientali, potenza di picco di progetto, tipologia di impianto alimentato da fonte rinnovabile;
- e) numero di titoli abilitativi perfezionati di cui alle lettere b), c), e d), potenza aggiuntiva abilitata, potenza aggiuntiva entrata in esercizio, superficie occupata e SAU occupata;
- f) eventuali criticità riscontrate nell'applicazione della presente legge.

9. La Regione può, con legge, incrementare ogni due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'obiettivo di potenza di cui all'articolo 2, comma 1, in ragione dell'evoluzione dei fabbisogni energetici regionali, e adeguare le percentuali di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, contemperando le esigenze di tutela dell'ambiente, della biodiversità, del paesaggio, del settore agricolo, e di promozione e incremento delle energie rinnovabili.

10. La Giunta regionale definisce il sistema di monitoraggio della SAU, corredato dalla cartografia, di cui all'articolo 1 comma 5, utile a verificare, a cadenza annuale, il rispetto del limite percentuale di SAU, su scala comunale e regionale, di cui all'articolo 2.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 29 della l.r. 26/2003 relative a compensazioni territoriali)

1. All'articolo 29, comma 1, lettera i bis 1), della l.r. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il numero 3.1.5 è aggiunto il seguente: “3.1.5 bis. facoltà, per il comune, di monetizzare le compensazioni territoriali; in tal caso, le risorse sono destinate a opere di compensazione degli impatti derivanti dalla realizzazione degli impianti, a opere di efficientamento energetico o ad attività di controllo;”;
- b) dopo il numero 3.2. è aggiunto il seguente: “3.2 bis. facoltà, per il comune, di monetizzare le compensazioni territoriali di cui al numero 3.2; in tal caso, le risorse sono destinate a opere di compensazione degli impatti derivanti dalla realizzazione degli impianti, a opere di efficientamento energetico o ad attività di controllo;”.

Art. 10

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai procedimenti abilitativi e autorizzatori e a quelli di valutazione ambientale per la realizzazione e l'esercizio degli impianti da fonti rinnovabili avviati dalla data di entrata in vigore della stessa legge, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.

2. I progetti di cui ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi quelli di valutazione ambientale, concorrono, ove approvati e riferiti a superfici agricole utilizzate, alla determinazione delle percentuali di cui all'articolo 2.

3. Il soggetto proponente può optare per l'applicazione delle disposizioni sulle aree idonee ulteriori, individuate all'articolo 6, in caso di procedura, inclusa quella di valutazione ambientale, in corso alla data di entrata in

vigore della presente legge, ove non risulti già compiuta la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto.

4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) approva e pubblica i contenuti dei servizi di mappa digitali e la relazione di cui all'articolo 1, comma 5, e li aggiorna, con cadenza almeno annuale, in ragione di esigenze conseguenti a nuove disposizioni normative, a variazioni derivanti da modifiche della pianificazione territoriale o a modifiche dell'obiettivo di potenza da conseguire, ai sensi dell'articolo 2. Ai fini dell'aggiornamento di cui al primo periodo la Giunta regionale tiene conto, altresì, dell'esito dei procedimenti amministrativi per il rilascio o la formazione dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti da fonti rinnovabili e delle relative opere di connessione. La Regione trasmette al Ministero competente i contenuti di servizi di mappa digitali, la relazione e i relativi aggiornamenti;

b) approva e pubblica sul BURL i requisiti oggettivi, soggettivi e tecnici per la realizzazione e conduzione di impianti agrivoltaici e agrivoltaici avanzati che garantiscono la prosecuzione dell'attività agricola, nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 11 bis, comma 2, del d.lgs. 190/2024.

5. Nelle more dell'approvazione della delibera di cui al comma 4, lettera b), la deliberazione della Giunta regionale del 15 luglio 2024, n. XII/2783, recante "Approvazione di indirizzi in merito all'installazione di impianti agrivoltaici nelle aree agricole", resta efficace, per quanto applicabile, ove compatibile con le previsioni di cui alla presente legge.

Art. 11

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dalle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'attuazione delle medesime si provvede mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE “DETERMINAZIONE DELLE AREE IDONEE ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI AI SENSI DEL D.LGS. 190/2024. MODIFICA ALLA L.R. 26/2003”

Relazione tecnico-finanziaria

Il presente progetto di legge, come attestato dalla clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 11, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infatti, per quanto riguarda i servizi di mappa digitale, di cui all'**art. 1, commi 4 e 5**, dell'articolato, indicanti le aree regionali idonee di cui all'articolo 11-bis, commi 1, 3 e 4, del D.lgs. n. 190/2024 e le aree agricole sulle quali insistono gli impianti da fonti rinnovabili, per il calcolo della SAU regionale di cui all'art. 2 comma 2 della presente proposta di legge, sono in fase di sviluppo nell'ambito dell'incarico ad ARIA s.p.a. n. 25S31 “Sviluppo dei Servizi Digitali per le Aree Idonee Impianti da Fonti di Energia Rinnovabile (FER)” la cui dotazione finanziaria stanziata nell'anno 2025 sul capitolo di Bilancio 17.01.202.016558 - impegno di spesa 3250013756/1, pari a 50.000,00 €, è stata interamente riaccertata nel 2026 in linea con la proroga dell'incarico stesso. Pertanto, la prevista indicazione in articolato di superfici e aree mediante servizi di mappa digitali non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale ai sensi dell'articolo 11 del PDL.

Per quanto riguarda le previsioni dell'**art. 8, commi 1 e 3**, del PDL, che assegnano alla Regione un'attività di monitoraggio sull'esercizio delle funzioni di rilascio dei titoli autorizzativi da parte delle Province e della Città metropolitana di Milano (funzioni già conferite a tali enti ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera e bis), della L.R. 26/2003), nelle aree classificate come idonee ai sensi della presente proposta di legge, si evidenzia che tale monitoraggio sarà espletato con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili presso gli uffici regionali competenti.

L'**art. 8, comma 4**, prevede, da parte della Regione, l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti delle province o della Città metropolitana, qualora le stesse non svolgano i procedimenti amministrativi di cui sopra secondo i tempi utili a realizzare gli impianti in progetto. A tale riguardo, si richiama quanto previsto dall'articolo 24 della l.r. 1/2012, ai sensi del quale gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad acta (nominato in caso di intervento sostitutivo regionale) saranno posti a carico dell'ente inadempiente. Non è, invece, previsto un potere sostitutivo regionale nei confronti dei procedimenti di competenza dei comuni, in quanto la competenza comunale sui procedimenti abilitativi nell'ambito delle fonti rinnovabili è stabilita ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 28/2011 (ora: ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 190/2024) e la Regione non può, quindi, esercitare poteri sostitutivi per mancato esercizio di funzioni che sono state direttamente conferite ai comuni dallo Stato.

Parimenti, l'interoperabilità tra la piattaforma informatica della Regione, attraverso la quale vengono svolti i procedimenti amministrativi, e la piattaforma nazionale SUER di cui all'**art. 8, comma 2**, della presente proposta di legge è finanziata nell'ambito dell'incarico ad ARIA s.p.a. n. 24SM7 “Procedimenti online - energie rinnovabili” la cui dotazione finanziaria stanziata nel 2024, pari a 200.000 €, è stata parzialmente riaccertata nel 2026 per € 66.177,37 € sul capitolo di Bilancio 01.08.202.010387 – impegno di spesa 3240013650/1, in linea con la proroga dell'incarico stesso.

Le restanti disposizioni dell'articolato sono di natura ordinamentale, in quanto o prevedono la classificazione di aree territoriali funzionale all'applicazione dei regimi amministrativi previsti dalla normativa statale di settore (d.lgs. 190/2024) o dispongono in ordine a obiettivi di potenza da installare, di natura programmatica.

Relazione illustrativa alla proposta di progetto di legge “Determinazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili ai sensi del d.lgs. 190/2024. Modifica alla l.r. 26/2003”

1. Premessa e contesto storico-normativo

Il presente progetto di legge (PDL) recante “*Determinazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili ai sensi del d.lgs. 190/2024. Modifica alla l.r. 26/2003*”, si colloca in un quadro normativo caratterizzato da significativi mutamenti, che hanno reso necessario un intervento organico da parte della Giunta regionale, al fine di assicurare coerenza, certezza e continuità amministrativa nell’individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER).

Con la DGR n. 4191/2025, approvata il 15 aprile 2025, dal titolo “*Individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili)*” il Presidente della Giunta regionale aveva sottoposto al Consiglio regionale il progetto di legge 110, volto a individuare, ai sensi dell’art. 20, comma 4, del decreto legislativo 199/2021, le superfici e aree idonee, le superfici e aree non idonee, le superfici e aree ordinarie, per l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, secondo il dispositivo dell’articolo 1, comma 2, del Decreto Ministeriale del 21 giugno 2024 recante “*Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili*”.

Nel frattempo, veniva pubblicata la sentenza n. 9155/2025 emessa dal Tar Lazio Roma sez. III che dichiarava l’illegittimità dell’articolo 7, commi 2 e 3, del D.M. 21 giugno 2024 e per l’effetto li annullava, con conseguente necessità di rieditare i criteri statali per l’individuazione delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili.

In data 21 novembre 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 175/2025 recante “*Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili*”, convertito con modifiche con legge n. 4/2026 recante “*Conversione del Dl 175/2025 recante misure in materia di aree idonee per le fonti rinnovabili di energia*”, che, tra l’altro, ha abrogato l’art. 20 del decreto legislativo 199/2021 (fonte normativa di riferimento per il suddetto PDL 110), introducendo al contempo l’articolo 11-*bis* nel decreto legislativo 190/2024.

L’art. 11-*bis* disciplina le aree idonee per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili, stabilendo nuovi criteri e principi entro cui le leggi regionali dovranno individuare ulteriori aree idonee rispetto a quelle già definite dallo Stato attraverso l’articolo 11-*bis* commi 1, 3 e 4 del decreto legislativo 190/2024.

Prendendo atto del mutato contesto normativo, Regione Lombardia avviava un confronto con le altre Regioni dell’ambito territoriale padano, finalizzato alla definizione di criteri condivisi che coniugassero gli obiettivi di decarbonizzazione con la tutela del territorio agricolo.

Così, al termine di questo processo, il Presidente della Giunta regionale presenta al Consiglio un nuovo progetto di legge sulle aree idonee all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti

rinnovabili (destinato a superare i contenuti, ormai non più attuali, del PDL 110) che da una parte recepisce le innovazioni introdotte dalla legislazione statale sopravvenuta, mentre dall'altra valorizza le specificità territoriali lombarde, nel rispetto dei principi condivisi con le Regioni limitrofe.

La presente relazione, pertanto, illustra l'articolato del progetto di legge regionale, fondato sui principi già compresi nella normativa statale di cui sopra, tra quali proporzionalità, tutela del territorio e del patrimonio culturale, semplificazione amministrativa ed equilibrio tra sviluppo delle energie rinnovabili e salvaguardia delle funzioni agroalimentari e paesaggistiche.

Il presente PDL intende consentire di raggiungere gli obiettivi europolitani previsti al 2030: per la Lombardia 8,766 GW di potenza installata.

Si stima che gli effetti del presente progetto di legge sulle aree agricole comportino l'utilizzo di circa 7.750 ettari, a fronte di una Superficie Agricola Utile complessiva pari a circa 970.000 ettari (incidenza pari a circa lo 0,8% di SAU). Alla luce degli obblighi stabiliti nel presente progetto di legge, si stima una potenza installabile di poco superiore all'obiettivo assegnato alla Lombardia dalla norma nazionale, di cui Allegato C-bis al decreto legislativo 190/2024.

Il presente PDL si compone di 11 articoli:

Art. 1 “Oggetto e finalità”: La legge disciplina l'individuazione delle aree idonee per impianti da fonti rinnovabili in Lombardia, in attuazione del decreto legislativo 190/2024, con l'obiettivo di contribuire al raggiungimento degli obiettivi energetici al 2030: per la Lombardia 8,766 GW di potenza installata al 2030. Restano ferme le tutele ambientali, paesaggistiche, culturali e agricole previste dalla normativa e dalla pianificazione vigente.

Ai sensi del comma 3 la Regione favorisce l'installazione di impianti FER su strutture edificate ed in aree già urbanizzate.

Il comma 4 dispone che la Giunta mappi le aree idonee e le superfici agricole coinvolte e renda i dati liberamente accessibili tramite strumenti digitali periodicamente aggiornati.

Ai sensi del comma 5 poi la Giunta approverà una relazione che, per ogni area idonea, specificherà le superfici e la potenza installabile, includendo le superfici agricole sulle quali insistono impianti FER.

Art. 2 “Obiettivo finale di potenza da conseguire”: Secondo le previsioni del decreto legislativo 190/2024, si ribadisce al comma 1 che a partire dal 1° gennaio 2021 è stabilito un incremento di potenza installata pari a 8,766 GW entro il 2030.

Per tutelare e preservare il suolo agricolo, i commi 2 e 3 prevedono che l'installazione di impianti su suolo agricolo sia limitata allo 0,8% della SAU regionale e al 3% della SAU comunale, dalla data di entrata in vigore della legge. Concorrono al raggiungimento delle percentuali sopradette anche gli impianti non ancora installati alla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 4 prevede che al raggiungimento delle soglie stabilite dai commi precedenti le istanze per l'installazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici in aree agricole successivamente presentate non possono essere istruite. La stessa previsione è disposta anche per i procedimenti pendenti alla data di raggiungimento di tali soglie, fatta salva la disciplina transitoria statale per le istanze relative alle aree idonee *ex lege* ai sensi dell'art. 2 comma 1-*bis* del decreto legge 175/2025, come convertito dalla legge

4/2026, secondo cui: <<Le disposizioni di cui agli articoli 11-bis, comma 1, e 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, introdotti dalla lettera h) del comma 1 del presente articolo, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto>>.

I commi 5 e 6 prevedono che i comuni possano aumentare il limite di utilizzo della SAU fino al 5% per impianti FER destinati ad autoconsumo industriale o comunità energetiche e fino al 10% per impianti a servizio esclusivo di imprese energivore con alti consumi. Le percentuali sono calcolate sulla SAU comunale alla data di entrata in vigore della legge.

Art. 3 “Definizioni”: al fine di garantire uniformità applicativa, il dispositivo chiarisce le principali nozioni tecniche utilizzate nella legge, distinguendo tra impianti fotovoltaici, agrivoltaici e agrivoltaici avanzati, e definendo parametri come la Superficie agricola utilizzata (SAU): insieme dei terreni effettivamente destinati a coltivazioni e attività agricole (seminativi, prati, pascoli, colture permanenti), che costituisce il riferimento per la tutela del suolo agricolo; la Revisione della potenza: come ripotenziamento o rifacimento, anche parziale degli impianti già installati. Per tutte le definizioni si rinvia al dispositivo dell’art. 3.

Art. 4 “Effetti dei vincoli in aree idonee”: l’unico comma prevede che le semplificazioni previste dall’articolo 11-quater del decreto legislativo 190/2024 non si applichino in aree idonee che ricadono in contesti soggetti a vincoli ambientali o paesaggistici o in un perimetro di 500 metri per la fonte fotovoltaica e 3 km per quella eolica da beni sottoposti a tutela culturale.

Art. 5 “Disposizioni applicabili sull’intero territorio regionale”: al comma 1 si prevede che nelle aree idonee prive di vincoli paesaggistici, gli impianti FER in attività libera non siano soggetti a valutazione di impatto paesistico.

Il comma 2 prevede che per impianti fotovoltaici a terra e agrivoltaici superiori a 30 MW, il Comune possa, entro 30 giorni, proporre una localizzazione alternativa per migliorarne l’inserimento territoriale, avviando un confronto con il proponente. In prossimità di aree residenziali, il Comune può inoltre imporre una fascia di rispetto fino a 30 metri, anche con adeguate opere di mitigazione visiva. La proposta non è vincolante: se entro 90 giorni non si raggiunge un accordo, prevale il progetto originariamente presentato.

Il comma 3 afferma che gli impianti agrivoltaici debbano garantire la continuità dell’attività agricola (almeno l’80% della produzione lorda vendibile di cui all’art. 11-bis comma 2 del decreto legislativo 19/2024), che verrà asseverata da una dichiarazione agronomica (comma 4); nonché prevedere idonei sistemi di monitoraggio che consentano di verificare nel tempo l’impatto dell’installazione sulle colture, il risparmio idrico, il mantenimento della produttività agricola e/o zootecnica e la continuità dell’attività delle imprese agricole.

Il comma 5 dispone che trascorsi 5 anni dall'installazione dell'impianto agrivoltaico, in caso di accertamento di mancato rispetto della percentuale produttiva di cui al comma 3, l'Amministrazione richiede un piano triennale di recupero. Se, all'esito di successivo controllo, la produzione si attesta al di sotto l'80%, si applicano le sanzioni previste all'articolo 11 comma 8 del decreto legislativo 190/2024. Ai sensi del comma 6 gli Uffici regionali competenti in materia di agricoltura, se sollecitati dal Comune, collaborano nei controlli di cui al comma 5.

Ai sensi del comma 7 gli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione importante devono prevedere l'installazione di impianti a fonti rinnovabili su edifici e parcheggi. La Regione, nell'erogazione di contributi e finanziamenti, darà priorità ai progetti che includono tali interventi.

Art. 6 “Aree idonee ulteriori, ai sensi dell'articolo 11-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 190/2024”: l'articolo individua ulteriori categorie di aree idonee agli impianti da fonte di energia rinnovabile per ciascuna fonte energetica. Integra le aree idonee già individuate dalla normativa statale al comma 1 dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 190/2024 estendendo pertanto alle nuove casistiche l'applicazione del regime amministrativo semplificato di cui all'art. 14-quater del citato decreto legislativo.

Il comma 2 individua le aree idonee regionali per la fonte fotovoltaica.

I commi 3, 4 e 5 individuano rispettivamente le aree idonee regionali per la fonte eolica, per la fonte a biomassa solida e per la fonte idraulica.

Al comma 6, in riferimento alle aree idonee riguardanti discariche *ante* norma o cessate per la fonte fotovoltaica e biomassa solida, si chiarisce che nei singoli procedimenti occorrerà verificare anche la compatibilità tecnica dell'impianto, ai fini della sua realizzazione.

Art. 7 “Impianti geotermici”: nell'unico comma si prevede che gli impianti geotermici, anche domestici, possano essere installati, con regime amministrativo semplificato, nelle aree idonee nazionali e regionali.

Art. 8 “Disciplina conseguente all'approvazione della legge”: il comma 1 e 3 prevedono che la Regione monitori e verifichi l'esito dei procedimenti amministrativi per la costruzione e l'esercizio di impianti FER di province, CMM e comuni, ai sensi degli artt. 27, comma 1, lettera a-bis), e 28, comma 1, lettera e bis), della L.R. 26/2003.

Nel rispetto degli artt. 3, 3-bis e 64-bis del codice dell'amministrazione digitale, il comma 2 prescrive che la gestione delle pratiche per costruire ed esercire impianti FER, incluse le opere di connessione, avvenga tramite la piattaforma regionale interoperabile SUER, come previsto dalla l.r. 26/2003.

Il comma 4 prevede la possibilità di intervento in via sostitutiva di Regione, *ex art.* 24 della l.r. 1/2012, qualora non vengano rispettati i termini previsti per lo svolgimento delle funzioni indicate nel comma 1 del presente articolo. Il potere sostitutivo vale solo nei confronti delle province e della CMM.

Per monitorare il raggiungimento delle soglie di saturazione territoriale previste, i commi 5 e 6 prevedono che comuni, province e Città metropolitana di Milano raccolgano i dati sui nuovi impianti (potenza, superficie e SAU occupata) e li trasmettano semestralmente alla Regione per il monitoraggio. Di contro Regione Lombardia fornisce ai comuni il dato di saturazione della SAU per verificare il rispetto delle soglie sopradette.

Il comma 7 prevede che in caso di mancata trasmissione dei dati alla Regione, non è più applicabile ai comuni il limite del 3% della SAU comunale. Mentre la mancata trasmissione dei dati alla Regione da parte delle province e CMM comporta la non applicazione della stessa percentuale in tutti i comuni sottesi alla rispettiva competenza, fino ad avvenuta trasmissione.

Il comma 8 prevede che la Giunta regionale presenti al Consiglio, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione della legge, contenente: dati sulle comunicazioni presentate, sulle procedure abilitative presentate, sulle istanze di autorizzazione unica, sulle istanze sottoposte a valutazione ambientale, informazioni sui titoli abilitativi perfezionati ed eventuali criticità emerse nell'applicazione della presente legge.

Il comma 9 dà facoltà al Consiglio regionale, con legge, da una parte di incrementare ogni due anni l'obiettivo di potenza previsto all'articolo 2, mentre dall'altra di adeguare le percentuali dell'0,8% della SAU regionale e del 3% della SAU comunale, previste ai commi 2 e 3 dell'articolo 2; bilanciando la tutela ambientale, la biodiversità, il paesaggio del settore agricolo con la promozione delle energie rinnovabili.

Il comma 10 prevede che la Giunta l'adozione di un sistema cartografico per monitorare con cadenza annuale il rispetto del limite di Superficie Agricola Utilizzata a livello comunale e regionale.

Art. 9 “Modifiche all'articolo 29 della l.r. 26/2003 relative a compensazioni territoriali”: il comma 1 inserisce due nuovi numeri all'articolo 29, comma 1, lett. i-bis 1) della l.r. 26/2003 in riferimento a contenuti da prevedere in un regolamento regionale: il numero 3.1.5-*bis*, che concede al Comune la possibilità di monetizzare le compensazioni territoriali per le procedure abilitative semplificate, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 190/2024, utilizzando le risorse per opere di mitigazione degli impatti e migliorie energetiche o per attività di controllo; ed il 3.2-*bis*, che per i soli impianti da autorizzare, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 190/2024, non soggetti a VIA, diversi da quelli idroelettrici, prevede la facoltà per i Comuni di monetizzare le compensazioni territoriali; le risorse potranno essere utilizzate solo per le stesse finalità del numero 3.1.5-*bis*.

Art. 10 “Disposizioni transitorie e finali”: La disciplina prevista nel presente PDL si applicherà ai nuovi procedimenti, avviati alla data di entrata in vigore della legge.

Ai sensi del comma 2, anche i progetti già in corso alla data di entrata in vigore della legge, compresi quelli in valutazione ambientale, sono conteggiati nel calcolo delle percentuali di SAU previste ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 della presente legge, fermo restando, in combinato disposto, quanto previsto all'articolo 2 comma 4 della presente proposta di legge in riferimento alla salvaguardia dei procedimenti in corso per impianti da fonti rinnovabili localizzati in aree idonee *ex lege*, secondo la disciplina transitoria di cui al decreto legge 175/2025.

Il comma 3 prevede che il soggetto proponente può applicare le norme sulle aree idonee dell'articolo 6 alle procedure in corso, sempreché la verifica di completezza documentale non si sia già perfezionata alla data di entrata in vigore della presente proposta di legge.

Ai sensi del comma 4 la Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta legge, approva e pubblica le mappe digitali delle aree idonee e una relazione illustrativa, provvedendo all'aggiornamento almeno annuale in base a evoluzioni normative, pianificatorie, agli

obiettivi di potenza e tenendo conto degli esiti dei procedimenti autorizzativi degli impianti. La Regione trasmette tali informazioni al Ministero competente. La Giunta definisce inoltre i requisiti – oggettivi, soggettivi e tecnici - necessari per la realizzazione e conduzione degli impianti agrivoltaici e agrivoltaici avanzati, che assicurino la continuità dell'attività agricola. Nelle more dell'adozione della nuova delibera, il comma 5 specifica, che rimangono in vigore le parti non annullate della DGR XII/2783/2024.

Art. 11 “Clausola di neutralità finanziaria”: si prevede che l'attuazione della presente proposta di legge non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con tutte le risorse già disponibili.